



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 13 DEL 13-06-2023

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ACQUATICO SPORTIVO COMUNALE- DEFINIZIONE DELLA MODALITÀ DI GESTIONE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (ART. 14 D.LGS. 201/2022)- APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (D.LGS. 201/2022).

L'anno duemilaventitre addì tredici del mese di Giugno, alle ore 20:38, presso la Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ERCULIANI SERGIO	X		MUTTONI PAOLO	X	
GRASSI ENRICA	X		MELLONE FRANCESCA	X	
TARELLI MATTIA	X		GAGLIANO TANIA	X	
CONTI FIORENZO	X				
ZINETTI MARINA	X				
LAGINESTRA ALFREDO	X				
PUOTI RODOLFO	X				
FACCINI CRISTINA	X				
MASSAINI CINZIA	X				
LEONI MARIO	X				

Numero totale PRESENTI: 13 – ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PESCARIN VANIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di assume presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Sindaco da lettura di propria relazione su tutta l'attività svolta in questi anni relativamente alla piscina (dal 2001) che chiede venga allegata alla deliberazione in approvazione (allegato n.1).
Si passa, quindi, all'esame del testo deliberativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato dalla Giunta Comunale, per la presentazione al consiglio comunale, con deliberazione n.92 del 16.09.2022;
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.42 del 22.12.2022;
- la Sezione strategica del DUP 2023-2025 ed in particolare l'Indirizzo strategico Sport;

Ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 D.Lgs. 201/2022, necessario ed opportuno effettuare le seguenti considerazioni in merito all'istituzione del centro acquatico-sportivo e della connessa gestione:

1. Il P.R.G. approvato con variante generale "n. 3" (D.G.R. n° 51877 del 29.04.1994) prevedeva lo sviluppo di un'area turistico-ricettiva attraverso l'adozione di un Piano di inquadramento operativo che dettasse gli indirizzi alla successiva pianificazione attuativa in modo da realizzare uno sviluppo unitario dell'ampia zona di Porto Letizia, ivi compresa la fascia a lago, in cui venivano localizzate le opere di urbanizzazione secondarie:

- nel dettaglio tali opere sono state identificate nelle tavole 2 e 13 del P.A. 10.1 e P.A. 10.2 approvato con D.C.C. 37 del 29.11.1999 e meglio descritte nella convenzione urbanistica 8.6.2001 tra le quali è stata prevista una "piscina scoperta con i relativi fabbricati accessori e le strutture di servizio (...)";
- con successiva modifica convenzionale approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n 43 del 28.11.2007 si è prevista la modifica delle opere di urbanizzazione con l'introduzione del "centro acquatico-sportivo, da localizzarsi sulle aree già comunali che saranno meglio identificate di concerto con l'Amministrazione Comunale (...)".

2. Il **centro acquatico** è quindi qualificato nella pianificazione attuativa come opera di **urbanizzazione secondaria** ovvero "servizio atto ad integrare gli insediamenti e a soddisfare le domande di attrezzature destinate all'istruzione, all'assistenza, alle relazioni sociali, ecc." legata alla trasformazione del territorio di una vasta zona del porlezzeese da realizzarsi a cura del soggetto lottizzante; dunque tale opera –ed ovviamente la conseguente gestione- **è stata ritenuta necessaria** per lo sviluppo della popolazione locale **sin dagli anni 2000** e, come tale, è stata inserita negli atti di programmazione delle Amministrazioni che si sono succedute, seguendo le forme di partecipazione della collettività insediata sul territorio proprie e tipiche della normativa urbanistica generale ed attuativa.

3. Successivamente, stante l'inadempimento del soggetto attuatore, tanto per le opere primarie che secondarie previste nelle citate convenzioni, il Comune ha intimato al fideiussore Allianz, dapprima nell'anno 2009 e successivamente con nota in data 5.5.2017, a seguito della cessazione della sospensione dell'efficacia della convenzione – sospensione intervenuta dal 2009 al 2016 per effetto dell'applicazione dell'art. 72 R.D 267/1942 (ovvero per la dichiarazione di fallimento della soc. lottizzante) - il pagamento degli importi garantiti per le opere in questione;

- pertanto è stato approvato, con deliberazione di G.C. n. 93/2018, l'atto di quietanza, prot.n. 5487 del 9 luglio 2018, con cui il Comune di Porlezza **si è impegnato ad utilizzare** la somma introitata per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria mal eseguite o non realizzate, nello specifico elencate e più precisamente: costruzione centro acquatico sportivo e relativi servizi, realizzazione Lido Pubblico e strutture di servizio, completamento parco pubblico e aree verdi, completamento pista Ciclopedonale, strade di accesso e parcheggi, completamento e realizzazione reti tecnologiche (acqua, luce, gas, fognature....);

4- Avendo ottenuta la provvista necessaria alla realizzazione dell'opera di urbanizzazione in questione, con deliberazione di C.C. n. 20 del 18 luglio 2018 si è proceduto, in sede di assestamento, all'aggiornamento del DUP 2018-2020 e del relativo programma triennale delle opere pubbliche, elenco annuale 2018, inserendo **tra le opere di diretta realizzazione da parte del comune il centro acquatico sportivo**; successivamente, con deliberazione di giunta comunale n. 106/2018, preso atto del parere negativo della Soprintendenza alla localizzazione del centro acquatico-sportivo all'interno della fascia a lago in fregio al parco pubblico, lo stesso è stato localizzato, nel rispetto delle previsioni urbanistiche definite nel dettato convenzionale, all'interno del costruendo nuovo campus scolastico-sportivo ed è stato approvato il relativo studio di fattibilità. Affidata la progettazione all'esterno e definito l'esatto quadro economico dell'opera, i lavori del centro acquatico sono iniziati in data 7.09.2020 e sono stati ultimati in data 18.04.2023; allo stato attuale sono in corso le operazioni di collaudo per l'esecuzione delle quali è necessario procedere al riempimento della vasca.

Considerato che:

-evidenti ragioni tecniche e di efficienza economica impongono di selezionare parallelamente il gestore in modo da garantire l'apertura del complesso senza soluzione di continuità per evitare che la vasca, piena, resti inattiva e non costantemente mantenuta;

-in base alla tipologia dell'impianto sportivo realizzato e, quindi, ai correlati fattori capaci di indicare la potenzialità produttiva delle attività praticate, dalle tariffe applicabili, al bacino d'utenza, ecc., il servizio di specie può essere classificato, nel suo complesso, come servizio a rilevanza economica, in quanto la gestione - per la durata prevista -POTREBBE consentire, con le variabili indicate nella relazione, una remunerazione dei fattori di produzione;

Tenuto conto dell'intervenuta abrogazione dell'art.112 del d.lgs 267/00 e che la definizione di servizio pubblico locale si rinviene oggi nell'art. 2 lett. c) del D.L.gs 201/2022 ai sensi del quale sono: «*servizi di interesse economico generale di livello locale*» o «*servizi pubblici locali di rilevanza economica*»: *i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;*»

Richiamato quindi l'art. 14 del citato D.Lgs 201/2022 che testualmente dispone:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;...”

...”3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni...”

Richiamato inoltre l'art.15 del citato decreto in cui viene chiaramente espresso il “favor” del legislatore, in caso di affidamento all'esterno dei servizi pubblici di interesse economico generale di rilevanza locale verso *“il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore”;*

Visto il D.Lgs. n.50/2016 (Codice degli appalti pubblici), ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera vv), che definisce la «*concessione di servizi*» *“un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio legato alla gestione dei servizi.”*

Visto il nuovo codice dei contratti –D.lgs. 31 marzo 2022- entrato in vigore il 1° aprile 2023 - la cui efficacia, peraltro, è stata posticipata al 1 luglio 2023- che, sottintendendo la definizione eurounitaria di “concessione” declina all'art 177 le modalità di trasferimento del rischio di “domanda” e del “rischio operativo” affinché un contratto possa considerarsi “concessione”;

Dato atto che l'art 187 del citato decreto legislativo 36/2022, codificando gli arresti giurisprudenziali in materia di affidamento dei contratti di concessione intervenuti sotto la vigenza del vecchio testo normativo, testualmente dispone all'art 187: *“1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.”*

Visto l'art. 1 del D.L.76/2020 conv. con mod. nella L.120/2020 come integrato dall'art 51 del D.L 77/2021 conv. con mod. nella L.108/2021, in merito alle modalità di affidamento dei contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30.06.2023;

Vista la “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta” di cui al richiamato art. 14, comma 3, del D.Lgs. n.201/2022, predisposta dal responsabile del Servizio Patrimonio che prevede come modalità gestionale la concessione a terzi, in considerazione anche della complessità del servizio e la mancanza di professionalità interne adeguate;

Tenuto conto che la suddetta relazione recepisce il piano economico -predisposto con il supporto del dott. Andrea Rancan- e lo schema di convenzione -predisposto con il supporto dell'avv. Guido Paratico, nei quali sono tra l'altro contenuti:

- le tariffe;
- l'allocazione del rischio di domanda ed operativo;
- gli obblighi di servizio pubblico;
- la durata del rapporto in modo da contemperare l'esigenza di garantire il servizio pubblico in modo universalmente accessibile, senza eccessivi gravami per l'ente locale, con la contrapposta necessità di renderlo appetibile e remunerativo per il mercato;
- la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario;

Fatte proprie, in particolare, le ragioni della scelta gestionale contenute nella citata relazione ed precisamente nella **“SEZIONE D”** riguardante la **“MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA”** che testualmente si riporta:

“L'analisi economico-finanziaria che si è tenuta come riferimento della scelta del modello gestionale del servizio e della relativa durata sconta peraltro una serie di criticità che, coniugata alla mancanza di dati storici (non ci sono piscine pubbliche strutturalmente raffrontabili in un raggio almeno 50 chilometri di strade trafficate e/o di montagna) introduce un forte elemento di aleatorietà nella creazione del piano economico.

La difficoltà di previsione è ulteriormente amplificata dai seguenti fattori:

innanzitutto le dinamiche della confinante Svizzera, che ha impianti gestiti con parametri e modalità completamente differenti, anche in ragione delle diverse normative di riferimento e che potrebbe essere un punto di forza o –viceversa- di debolezza per la nuova struttura natatoria;

variabili assolutamente contingenti –che peraltro potrebbero diventare strutturali- quali l'inflazione alta rispetto ad un quadro salariale sostanzialmente stagnante, elemento che può pesantemente influire sull'andamento della domanda a prescindere dalle capacità di gestione;

-l'estrema volatilità dei mercati energetici;

-l'imminente entrata in vigore della nuova normativa riguardante i rapporti di lavoro del settore sportivo.

Se per i costi energetici si può ipotizzare di inserire meccanismi di correzione che possano in qualche modo mantenere l'equilibrio economico-finanziario per gli altri fattori solo la concreta sperimentazione gestionale può fornire dati utili e necessari per poi immaginare di poter procedere con un affidamento di più lungo periodo.

Il valore complessivo del contratto (fatturato complessivo,) ad oggi, quindi, può essere solo stimato con criteri di ragionevolezza, ma al di fuori di ogni certezza ed è quello risultante dal PEF predisposto dall'amministrazione.

Come previsto dall'art. 26 del citato D. Lgs. 201/2022 le tariffe sono ipotizzate in ragione del raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, ferma restando la possibilità per l'Ente affidante di prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico e sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore del gestore.

L'aggiornamento delle tariffe con il metodo del “price cap” opera come limite massimo per la variazione di prezzo sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmato

- incremento per i nuovi investimenti effettuati

- obiettivo di recupero di efficienza prefissato

- obiettivi di qualità del servizio programmati, definiti secondo parametri misurabili.

Tale metodo di regolazione dei prezzi dei servizi pubblici è volto a vincolare il tasso di crescita di un aggregato di prezzi o tariffe. Il regolatore stabilisce il massimo saggio a cui un insieme di prezzi è autorizzato a crescere per un certo numero di anni.

I costi vivi della procedura di affidamento saranno posti a carico del soggetto aggiudicatario.”

Dato atto che sul presente provvedimento ha espresso il parere l'Organo di revisione economico-finanziaria;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni consiliari competenti, nella seduta in data 13.6.2023;

Acquisiti pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi;

Presenti votanti n. 13,

con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- di richiamare la premessa parte normativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare, con riferimento al servizio di gestione del centro acquatico-sportivo Comunale, la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ai sensi del D.Lgs. 201/2022);
- di dare atto che la relazione di cui sopra recepisce il piano economico -predisposto con il supporto del dott. Andrea Rancan- e lo schema di convenzione -predisposto con il supporto dell'avv. Guido Paratico nei quali sono tra l'altro contenuti:
 - le tariffe;
 - l'allocazione del rischio di domanda ed operativo;
 - .gli obblighi di servizio pubblico;
 - la durata del rapporto in modo da contemperare l'esigenza di garantire il servizio pubblico in modo universalmente accessibile, senza eccessivi gravami per l'ente locale, con la contrapposta necessità di renderlo appetibile e remunerativo per il mercato;
 - la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario;

- di aggiornare, ove necessario gli strumenti di programmazione dell'Ente ed in particolare il DUP;
- dare atto che, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D. Lgs. 201/2022, la presente deliberazione e la relazione illustrativa allegata siano pubblicati senza indugio nel sito istituzionale e trasmessi all'ANAC.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti votanti n. 13,
con voti favorevoli all'unanimità resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

II SEGRETARIO COMUNALE

ERCULIANI RAG. SERGIO

DOTT.SSA PESCARIN VANIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
